FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2025)

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol (di seguito "Fondo" o "Fondo Pensione"), in conformità alle disposizioni dello Statuto.

ART. 2

Sono iscritti al Fondo Pensione tutti i soggetti di cui all'Art. 5 dello Statuto, ai quali siano stati previamente consegnati i documenti informativi previsti dalla COVIP, che abbiano comunicato la propria volontà di adesione al Fondo mediante la presentazione del relativo modulo di adesione e per i quali sia stata versata la contribuzione.

Il modulo di adesione, disponibile sul sito web del Fondo e corredato della documentazione di cui al successivo art. 3, deve essere presentato o inviato in originale, con posta ordinaria o raccomandata, al Fondo e anticipato a mezzo mail all'indirizzo del Fondo.

I lavoratori sono iscritti al Fondo Pensione dalla data del ricevimento, da parte del Fondo, del modulo di adesione sottoscritto.

I Lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo Unipol provenienti da altra forma pensionistica complementare possono chiedere, anche al momento della presentazione del modulo di adesione, di trasferire la posizione pensionistica maturata presso il fondo o la forma pensionistica individuale di provenienza. In tale ipotesi, prima dell'adesione, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sottopongono al potenziale aderente la Scheda dei costi della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella del Fondo e acquisiscono ai propri atti copia della Scheda dei costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato. Il modulo di adesione, indirizzato alla sede legale del Fondo, deve essere corredato anche della seguente documentazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge:

- nel caso di provenienza da fondo pensione: comunicazione, sottoscritta dal Legale rappresentante del Fondo di provenienza, contenente i dati identificativi del Fondo Pensione e la data di iscrizione del lavoratore presso tale Fondo;
- nel caso di provenienza da forma pensionistica individuale: comunicazione, da parte della Compagnia Assicuratrice, contenente i dati identificativi della forma pensionistica individuale e lo status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

L'iscrizione viene disposta dal Fondo Pensione anche nei casi di conferimento tacito del TFR.

ART. 3

Il Fondo, nei limiti delle disposizioni assunte dai suoi organi in conformità allo Statuto, avrà la responsabilità della tenuta e della conservazione dei seguenti libri:

- libro degli iscritti;
- libro dei Delegati;
- libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Collegio dei Sindaci.

Il Fondo avrà altresì la responsabilità della tenuta e della conservazione di tutti i documenti contabili ed amministrativi richiesti dalla legge.

ART. 4

Gli iscritti e i loro datori di lavoro sono obbligati al versamento dei contributi nella misura prevista dai contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 1 dello Statuto.

L'importo annuale dei contributi sarà versato al Fondo a cura dei datori di lavoro, sia per la parte a carico del lavoratore sia per la parte a carico del datore di lavoro, entro i termini previsti dai vigenti accordi collettivi aziendali e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il datore di lavoro, nel comunicare al Fondo l'importo dei contributi annuali versati, dovrà distinguere le quote di contribuzione a suo carico, quelle a carico del lavoratore e le quote a titolo di TFR, nonché le specifiche eventuali contribuzioni per le prestazioni accessorie di cui all'art. 13-bis dello Statuto.

Gli iscritti – sia in attività, che in quiescenza – possono versare in qualsiasi momento contributi aggiuntivi e volontari, secondo l'ammontare da essi determinato, mediante bonifico bancario effettuato a favore del Fondo Pensione.

ART. 5

Il Fondo Pensione eroga agli iscritti le prestazioni previste dagli art. 10, 12 e 13 dello Statuto.

La relativa domanda deve essere presentata in originale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta ordinaria indirizzata

alla sede legale del Fondo, PEC o attraverso le funzionalità dispositive presenti nell'area riservata del sito web del Fondo, e deve essere corredata della documentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

Con riferimento alle somme erogate a titolo di anticipazione, è data facoltà all'iscritto di reintegrare la propria posizione nel Fondo mediante versamenti da effettuarsi nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di reiterazione di richieste di anticipazioni, qualora non sia prodotta tutta la documentazione giustificativa comprovante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione dell'anticipazione precedentemente percepita, viene sospesa l'erogazione di ulteriori anticipazioni fino alla ricezione della documentazione richiesta o alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

ART. 6

L'iscrizione al Fondo Pensione viene meno nei seguenti casi:

- passaggio alla qualifica di dirigente;
- accoglimento della richiesta della prestazione pensionistica presentata o inviata al Fondo Pensione conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento;
- accoglimento della richiesta di trasferimento o di riscatto totale della posizione individuale presentata o inviata al Fondo Pensione nei casi previsti dall'art. 12 dello Statuto.

ART. 7

Per quanto non previsto dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alle opportune integrazioni.